

ANTONIO DE MAURO
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

L'agente sportivo e la professione forense: un dialogo (a volte) difficile!

The sports agent and the legal profession: a (sometimes) difficult dialogue!

Abstract: La professione di agente sportivo, regolata da norme di settore, ha spesso posto problemi riguardanti la compatibilità della contemporanea iscrizione dello stesso agente in albi professionali che hanno una disciplina propria. Sorgono, dunque, incompatibilità che, di volta in volta, possono impedire al professionista lo svolgimento di attività diverse da quanto previsto dalla propria legge professionale. Il presente scritto – in considerazione della peculiarità della professione di agente sportivo e della vicinanza della stessa (quantomeno con riferimento alle competenze giuridiche inerenti alla materia contrattuale) alla professione di avvocato – analizza la problematica concernente la possibilità o meno della contemporanea iscrizione dell'agente sportivo nell'elenco federale e nell'albo degli avvocati.

Abstract: The profession of a sports agent, which is regulated by sector regulations, often creates problems related to the compatibility of the agent's simultaneous registration in various professional registers that have their own specific discipline. This leads to incompatibilities, which can sometimes prevent the professional from carrying out activities other than what is allowed by their own professional law. This article analyzes the issue of whether a sports agent can be registered simultaneously in the federal list and the register of lawyers, considering the peculiarities of the sports agent's profession and its proximity to the legal skills required for contractual matters.

Keywords: Agente sportivo; professione forense; albi professionali; incompatibilità.

Keywords: Sports agent; legal profession; professional registers; incompatibility.

1. Il quadro normativo

La professione di agente sportivo, per come regolata dalle norme di settore, ha da tempo posto problemi riguardanti la compatibilità della contemporanea iscrizione dello stesso agente in albi professionali che hanno una disciplina propria, con particolare

riferimento alle incompatibilità che, di volta in volta, impediscono al professionista lo svolgimento di attività diverse da quanto previsto dalla propria legge professionale¹.

In particolare, e in considerazione della peculiarità della professione di agente sportivo e della vicinanza della stessa, quantomeno con riferimento alle competenze giuridiche inerenti alla materia contrattuale, alla professione di avvocato, il problema si è posto nel senso di consentire o meno la contemporanea iscrizione dell'agente sportivo nell'elenco federale e nell'albo degli avvocati².

Sotto un primo profilo, la questione deve essere inquadrata nell'ambito delle cornici ordinamentali di riferimento e ciò nel senso di affermare la autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale.

¹ Il tema, soprattutto con riferimento al mondo del calcio, è stato analizzato anche dalla dottrina, cfr. a tal riguardo, A. CASCELLA, *Il rapporto tra agente e calciatore nell'evoluzione della professione*, in *Giustiziasportiva.it*, 2012, 1; ID., *Da procuratore sportivo ad agente. Evoluzione della professione attraverso l'esame dei regolamenti emanati dalla F.I.G.C.*, in *Giustiziasportiva.it*, 2010, 3; ID., *Illegittima la duplicazione dei compensi per gli agenti dei calciatori*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005, 2; G. D'URBANO, M. TENORE, *Le contestazioni tributarie in materia di fringe benefit dei calciatori in relazione ai compensi versati ai procuratori sportivi da parte dei club: analisi dei riflessi penali*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2019, 1, pp. 83 e ss.; R. FAVELLA, *Il rapporto tra agenti di calciatori e società sportive. Lo spunto offerto dalla vicenda Udinese vs Citezszipiler*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2009, 3, pp. 123 e ss.; M. LAI, *Il Regolamento FIGC (2019) sugli agenti sportivi nel calcio professionistico: inquadramento ed analisi*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2019, 1, pp. 57 e ss.; ID., *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi: la nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2015, 1, pp. 79 e ss.; E. MESTO, *L'attività degli agenti di calciatori e la giustizia sportiva: applicabilità dell'art. 8.15 CGS*, in *Giustiziasportiva.it*, 2010, 1, pp. 16 e ss.; N.E. ONESTI, A. CATTANEO, *La commissione d'intermediazione corrisposta all'agente di calciatori e il suo regime IVA nel diritto e nella giurisprudenza UE*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2020, 2, pp. 59 e ss.; M. TENORE, *L'inquadramento fiscale dei compensi corrisposti dalle società di calcio in favore dei procuratori sportivi: quo vadis?*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2015, 1, pp. 105 e ss.

² G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, V ed., Milano 2020, p. 125, in cui viene analizzata la figura dell'agente sportivo alla luce della normativa vigente. Per un'analisi dell'evoluzione storica della disciplina si rimanda a E. LUBRANO, *La disciplina dell'agente sportivo: situazione attuale e prospettive future*, in *Rivista dir. sportivo*, 2021, 2; R. RIGITANO, *Da procuratore sportivo ad agente fino ad intermediario, l'evoluzione di una professione ancora da disciplinare*, in *Giustiziasportiva.it*, 2017, 2. Vi è da dire che l'attuale configurazione della figura di agente sportivo, disciplinata dalla normativa dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo solo a livello nazionale - è destinata a subire le inevitabili influenze dell'ordinamento sportivo internazionale, in particolar modo nel mondo del calcio, non foss'altro perché si tratta di una attività che si svolge anche e soprattutto a livello internazionale. A tal riguardo, è stata proprio la FIFA a riconoscere l'importanza di emanare una nuova disciplina internazionale in materia (cfr. il contributo *Reform proposals concerning football agents' regulations*, consultabile al link: <https://www.fifa.com/who-weare/news/reform-proposals-concerning-football-agents-regulations>).

L'agente sportivo e la professione forense: un dialogo (a volte) difficile!

Particolarmente significativa, sotto tale profilo, appare essere la sentenza resa dalla Corte di Cassazione del 20 settembre 2012, n. 15934³.

In quella pronuncia si discuteva del diritto del procuratore sportivo, esercente anche la professione di avvocato, regolarmente iscritto all'albo, di percepire i compensi, commisurati sulla base delle tariffe forensi, per l'attività di intermediazione svolta nell'interesse di un calciatore in forza di un contratto di mandato posto in essere in frode alle norme dell'ordinamento sportivo.

La risposta della Suprema Corte è nel senso del rigetto della pretesa sulla scorta della considerazione secondo la quale per l'ordinamento il contratto di mandato, che coincide con l'attività tipica del procuratore sportivo, non può che essere stipulato nel rispetto delle normative federali, risultando, in caso di difformità, affetto da causa nulla in quanto non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ. "per ragioni di ordine pubblico sportivo" (cit. in motivazione). L'orientamento è stato poi confermato con sentenze nn. 5215 e 18807 del 2015.

Da tale pronuncia emerge chiaramente un primo elemento idoneo a perimetrare l'area di esercizio delle attività economico professionali, inquadrandole, quanto al profilo della liceità, validità ed efficacia degli atti compiuti, nell'ambito degli ordinamenti giuridici di riferimento.

Appare, cioè, evidente che, pur risolvendo in senso positivo la possibilità per un soggetto di svolgere contemporaneamente le due professioni, le stesse non potranno che essere regolate dalle discipline di settore, non essendo consentita l'utilizzazione delle categorie giuridiche dell'una per supportare o rendere lecito l'esercizio dell'attività nell'altra.

Acclarato questo primo punto problematico, l'analisi delle disposizioni che nel corso del tempo si sono succedute in *subiecta materia* consentono di comprendere la necessità di tentare di individuare un quadro di sintesi che possa rendere compatibile non tanto la simultanea iscrizione a entrambi gli albi, quanto le regole, con particolare riferimento a quelle deontologiche, che sono destinate a regolare le differenti attività.

³ Cass. 20 settembre 2012, n. 15934, in *Foro It.*, 10, 2941, 2013, con nota di A. PALMIERI.

La prima norma che in buona sostanza regola l'attività di procuratore sportivo è contenuta nella legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che, all'art. 1 comma 373, istituisce il registro degli agenti sportivi e detta una definizione di agente sportivo come "il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione sportiva o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica"⁴.

Stabilisce, inoltre, il principio in forza del quale "agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge".

La regolamentazione dell'attività del procuratore, quindi, riceve nel 2017 un assetto che consente di inquadrare la professione nell'ambito delle c.d. attività professionali protette, modellando la disciplina sulla scorta del quadro normativo di regolamentazione delle professioni intellettuali rinvenibile, da un punto di vista generale, nel Codice civile, dall'art. 2229 all'art. 2238.

La legge professionale forense, dal canto suo, regola la professione di avvocato prevedendo una sostanziale esclusività dell'esercizio dell'attività professionale forense, posto che all'art. 18 si stabilisce che "La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale

⁴ Per un'analisi critica del testo normativo, si rimanda a L. SANTORO, *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale e il diritto antitrust*, in *Europa e diritto privato*, 2018, pp. 925 ss., in cui l'Autrice evidenziava come il riferimento dell'ambito di applicazione al settore professionistico non fosse coerente con la vigente normativa federale in materia di agenti sportivi e che la figura dell'agente sportivo dovesse rientrare nella definizione di professione regolamentata, di cui al D.P.R. 14 agosto 2012 n. 137 sulla riforma degli ordinamenti.

L'agente sportivo e la professione forense: un dialogo (a volte) difficile!

svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

Nel successivo art. 19 vengono disciplinate delle eccezioni alle norme sulla incompatibilità: “In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23”.

Da questo inquadramento generale si evidenzia come la professione di avvocato sostanzialmente non tolleri, tranne casi eccezionali, lo svolgimento continuativo di altre attività professionali, impostazione coerente anche con la precedente legge professionale contenuta nel R.D. 27 novembre 1933, n. 1578.

A fronte di tale previsione normativa, il Consiglio Nazionale Forense ha di volta in volta verificato in concreto la compatibilità dell'esercizio dell'attività professionale con lo svolgimento di altre attività a contenuto economico.

Ad esempio, si è ritenuto che l'avvocato non possa ricoprire l'incarico di presidente di una società di capitali con poteri gestori, con esclusione delle società a ristretta partecipazione familiare (sentenza 25 ottobre 2021, n. 178); che possa svolgere l'attività di imprenditore agricolo purché rientri nei canoni di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ. (parere 14 gennaio 2011, n. 1⁵); che possa presiedere una ONLUS purché la stessa non svolga attività commerciale (parere 28 marzo 2012, n. 5⁶).

Con riferimento alla professione di agente sportivo l'orientamento del Consiglio Nazionale Forense è stato altalenante.

In un primo momento, la massima assise dell'avvocatura si è espressa nel senso della piena compatibilità dell'avvocato contemporaneamente esercente l'attività di procuratore sportivo (pareri 20 febbraio 2008, n. 10; 17 luglio 2015, n. 83) affermando però il principio, per vero in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte dianzi citata, che l'attività di assistenza dell'atleta professionista da parte del procuratore sportivo rientrasse nell'ambito delle attività riservate agli iscritti all'albo degli avvocati, con la conseguente negazione del carattere di originalità e specialità dell'ordinamento sportivo affermato nelle ricordate pronunce.

In altri termini, secondo le argomentazioni del Consiglio Nazionale Forense, “in assenza di una riserva, legislativamente prevista, dell'attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l'art. 2, comma 6 della legge professionale forense autorizzi senz'altro l'avvocato all'esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza alcun ostacolo all'esercizio libero dell'attività in esame da parte dell'avvocato, senza quindi alcuna iscrizione nel registro, atteso che l'iscrizione nell'albo forense legittimi *ex se* l'avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione”.

Tale orientamento è stato oggetto di un ripensamento.

Con il parere 13 febbraio 2019, n. 20⁷, a quadro normativo innovato dalla legge 205/2017, il Consiglio Nazionale Forense ha preso atto della regolamentazione della professione di agente sportivo e del conseguente regime inerente all'esercizio di detta

⁵ Consultabile online sul sito: <https://www.consiglionazionaleforense.it>.

⁶ Consultabile online sul sito: <https://www.consiglionazionaleforense.it>.

⁷ Consultabile online sul sito: <https://www.consiglionazionaleforense.it>.

L'agente sportivo e la professione forense: un dialogo (a volte) difficile!

attività professionale, e ha statuito la possibilità che l'avvocato possa risultare contemporaneamente iscritto all'albo forense e al registro tenuto presso il CONI, a condizione che l'attività di agente sportivo "non rivesta il carattere della continuità e della professionalità"⁸.

Con successivo parere 25 giugno 2020, n. 3⁹, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che "L'avvocato iscritto nel registro degli agenti sportivi è tenuto al rispetto delle norme previste dall'ordinamento sportivo in relazione alla singola operazione cui abbia prestato la propria assistenza. Allo stesso tempo, resta soggetto alle norme dell'ordinamento forense, anche per quel che riguarda la determinazione del compenso e la soggezione ai doveri deontologici: e ciò perché - nonostante il dato della contemporanea iscrizione al registro degli agenti sportivi (la quale ha l'unico obiettivo di consentire all'avvocato lo svolgimento di quella singola attività) - l'avvocato-procuratore sportivo resta anzitutto un avvocato, che solo occasionalmente svolge l'attività di agente sportivo". Si aggiunge che "per le medesime ragioni, l'avvocato non iscritto nel registro degli agenti sportivi resta assoggettato alla disciplina comune, ivi compreso il divieto di prestare assistenza in operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva, come previsto dall'art. 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017. Quanto alla clausola di salvezza delle competenze professionali, ben potrà l'avvocato ottenere adeguata remunerazione per le attività svolte, fermo restando che tra esse non potranno rientrare quelle affette da nullità perché avvenute in violazione di legge"¹⁰.

Emerge, quindi, dall'impostazione fin qui delineata, come il regime di esercizio della due attività professionali sia contemporaneamente consentito, ma l'iscrizione nell'albo degli avvocati possa permanere solo se l'attività di agente sportivo non rivesta i caratteri di continuità e prevalenza rispetto a quella forense. Il corollario, estremamente rilevante per quanto si dirà, riguarda l'assoggettamento dell'avvocato/agente sportivo, alle norme deontologiche forensi. Ovviamente nulla dovrebbe ostare affinché l'avvocato presti la

⁸ Per un commento su tale parere, si rimanda a L. SANTORO, *Le professioni di agente sportivo e avvocato: reviviscenza dei profili di incompatibilità*, in *Rivista di dir. sportivo*, 2019, p. 99 ss.

⁹ Consultabile online sul sito: <https://www.consiglionazionaleforense.it>.

¹⁰ A. D'ATRI, *Agenti sportivi stabiliti. Tabella di equipollenza e misure compensative*, in *dirittosportivo.com*, 5 novembre 2020.

propria attività di consulenza per la determinazione e l'analisi dei contenuti tecnico giuridici del contratto.

2. L'applicabilità delle norme deontologiche

Il rapporto tra le regole dell'attività di agente sportivo e l'esercizio della professione di avvocato, con riferimento a un soggetto contemporaneamente iscritto al registro e all'albo professionale pone, come esaminato in precedenza, un significativo problema di compatibilità delle norme deontologiche forense in relazione alla disciplina sportiva¹¹.

Il complessivo impianto normativo deontologico forense ha un fondamentale rilievo nell'ambito della determinazione delle regole dell'attività forense.

Il fondamento normativo è da rinvenirsi nell'art. 3, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che testualmente afferma: "L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile".

Tale previsione normativa ha comportato una significativa valorizzazione delle norme deontologiche, assegnando alle stesse un valore e una portata di efficacia originariamente alle stesse non riferibile.

Storicamente alle norme dei codici deontologici è stata assegnata una valenza endo-associativa, idonea cioè a regolare i rapporti tra iscritti a un ordine professionale e

¹¹ V. PORZIA, *L'agente sportivo*, Roma, 2018, *passim*.

L'agente sportivo e la professione forense: un dialogo (a volte) difficile!

quest'ultimo, senza che potessero essere invocate al di fuori dei confini tracciati dall'appartenenza di un soggetto a un gruppo.

Il valore dell'assetto deontologico delle professioni intellettuali e, per quanto qui interessa, di quella forense, sono riconosciute all'interno del sistema giuridico complessivamente considerato. È sulla rilevanza sociale di tali professioni, ad esempio, che la Suprema Corte ha fondato la tesi della responsabilità da contatto sociale qualificato che ha ricondotto allo schema della responsabilità da inadempimento tutti quei rapporti avulsi dal tradizionale schema contrattuale e che si fondano su un contatto tra cittadino e professionista (responsabilità medica, del promotore finanziario, ecc...), che implica il rispetto di precisi doveri di protezione.

E d'altra parte, lo stesso art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel determinare la formula di impegno che l'avvocato deve prestare all'atto dell'avvio della professione, richiama espressamente la funzione sociale assegnata all'avvocato. A ciò aggiungasi come, con particolare riferimento alla professione forense, i consigli dell'ordine e il Consiglio Nazionale Forense sono enti pubblici non economici a carattere associativo (art. 24, comma 3 legge n. 247/2012) e a quest'ultimo (art. 35 comma 1, lett. c legge n. 247/2012) è riconosciuto il compito di esercitare la funzione giurisdizionale, tanto che le decisioni emesse sono soggette al rimedio del ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Sulla base di queste considerazioni era inevitabile che l'efficacia delle norme deontologiche mutasse il proprio ambito di operatività.

Secondo un ormai risalente indirizzo esegetico, alle norme deontologiche non era assegnata alcuna funzione ed efficacia nei confronti dei terzi, con la conseguenza che la violazione delle stesse non avrebbe mai costituito una violazione di legge (in questo senso, tra le ultime, Cass. SS.UU. 10 luglio 2003, n. 10842¹²; SS.UU. 3 maggio 2005, n. 9097¹³), costituendo espressione del principio di autonomia regolamentare riconosciuta ai professionisti intellettuali.

¹² Cass. SS.UU. 10 luglio 2003, n. 10842, in *Foro It.*, 11, 2020, 2985.

¹³ Cass. SS.UU. 3 maggio 2005, n. 9097, in *Rassegna forense*, 2005, 1348.

In tali sentenze alle norme deontologiche viene riconosciuto il valore di principi extragiuridici, come tali inidonei a consentire alla Suprema Corte un sindacato di legittimità nella ipotesi della loro violazione.

In realtà, tale orientamento viene messo in discussione già a partire dalla sentenza delle SS.UU. 20 dicembre 2002, n. 26810¹⁴ ove si afferma, in massima, che “In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità”.

Tale orientamento è fondato sostanzialmente sul ruolo di giudice speciale assegnato al Consiglio Nazionale Forense esistente prima della Carta Costituzionale.

Da tale impostazione discende come le norme deontologiche assumano una funzione eso-associativa, contribuendo a determinare i contenuti delle clausole generali e degli standard valutativi presenti nell’ambito del complesso sistema ordinamentale.

È quindi vieppiù rafforzata la vincolatività dei precetti deontologici nei confronti dell’avvocato, sia che lo stesso svolga la professione, sia nei rapporti del professionista con i terzi sia, infine, in relazione ai comportamenti da questi tenuti nella vita privata (art. 2 codice deontologico forense. Sul punto v. la recentissima decisione Consiglio Nazionale Forense 7 marzo 2023 n. 24 che ritiene l’avvocato sanzionabile disciplinarmente anche per il comportamento tenuto durante un alterco conseguente a un sinistro stradale).

Il problema, quindi, che si pone è quello di verificare se l’agente sportivo che contemporaneamente iscritto all’albo degli avvocati possa porre in essere atti e comportamenti conformi al modello sportivo di riferimento, ma contrari alle norme deontologiche forensi. Analoga questione, ovviamente, deve essere posta con riferimento ad atti e comportamenti legittimi per l’attività forensi, ma contrari alle norme del diritto sportivo che disciplinano l’attività dell’agente, con particolare riferimento al regolamento

¹⁴ Cass. SS.UU. 20 dicembre 2007, n. 26810, in *Foro It.*, 2009, 11, I, 316

L'agente sportivo e la professione forense: un dialogo (a volte) difficile!

degli agenti sportivi approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del 14 maggio 2020 n. 127.

Con riferimento al primo profilo, è stato rilevato¹⁵ come l'attività dell'agente sportivo possa contemplare l'assunzione dell'incarico da soggetti potenzialmente in conflitto tra di essi (l'ipotesi è quella del mandato plurimo ai sensi dell'art. 21, comma 4 del regolamento CONI) ma tale possibilità integrerebbe la violazione del divieto per l'avvocato di agire in conflitto di interessi (art. 24 codice deontologico forense)¹⁶. Altro profilo di contrasto potrebbe risiedere nella violazione del divieto del c.d. patto di quota lite (art. 13, comma 4 legge n. 247/2012) e ciò nelle ipotesi in cui all'agente avvocato venga riconosciuta una percentuale del compenso pattuito.

Sotto altro profilo, le regole dell'attività del procuratore sportivo differiscono da quelle della professione forense prevalentemente sotto il profilo formale, posto, ad esempio, che l'incarico rilasciato in favore del procuratore sportivo deve necessariamente essere redatto in forma scritta (art. 21 regolamento CONI), ha una durata al massimo biennale, è soggetto al deposito presso la federazione e prevede dei compensi minimi che potrebbero, a seconda dei casi, violare, per difetto o per eccesso, le tariffe forensi.

In buona sostanza il rapporto tra le due attività professionali presenta punti di contrasto non facilmente appianabili se non con la individuazione di condotte che, in presenza della contemporanea iscrizione ai due albi, siano compatibili con le regole delle due attività.

A titolo esemplificativo nulla vieta che il mandato sia rilasciato all'agente sportivo in forma scritta sempre che non preveda la corresponsione di compensi estremamente elevati (fatta eccezione per il caso in cui si configuri la pattuizione di un palmario: v. Cass. n. 16214/2017) o, al contrario, al di sotto dei limiti tariffari (condotta questa che potrebbe integrare la violazione del divieto di accaparramento di clientela). È altrettanto indispensabile che l'agente sportivo/avvocato non concluda contratti di assistenza tra parti in conflitto non potendo la norma deontologica subire deroga neanche per la volontà

¹⁵ M. PIROLI, *La professione di agente sportivo svolta dall'avvocato*, in www.sportslex.it; D. BERGAMINI, *L'avvocato procuratore sportivo tra le norme dell'ordinamento deontologico forense e le norme dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista dir. sportivo*, 2020.

¹⁶ G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, V ed., Milano 2020, p. 153.

delle parti: in questo caso, si ritiene sia sostenibile che il professionista, nella duplice veste, possa svolgere solo il ruolo di consulente legale, limitandosi a predisporre il testo negoziale che le parti potranno analizzare e, se del caso sottoscrivere.

3. La riforma: il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37

La professione di agente sportivo è destinata a essere innovata nell'ambito del più ampio disegno innovatore contenuto nei decreti legislativi del febbraio 2021 che, ad oggi sostanzialmente non entrati ancora in vigore.

La professione di agente sportivo è regolata dal d.lgs. n. 37 del 2021¹⁷.

La normativa recupera in buona parte la disciplina vigente, dettando, ad esempio, una definizione di agente sportivo sostanzialmente sovrapponibile a quella oggi in vigore.

L'art. 3 recepisce il background problematico che ha caratterizzato il rapporto tra la professione di agente sportivo e quella di agente, rendendo, per un verso, più problematica la compatibilità tra le due attività, per altro verso riconoscendo la possibilità che l'avvocato svolga, nell'interesse di un soggetto di diritto sportivo, un'attività non assimilabile a quella dell'agente.

Ivi si afferma, infatti, che l'agente sportivo svolga un'attività di assistenza e consulenza alla stipula di contratti di diritto sportivo ma inserisce, tra le attività tipiche dell'agente, anche quella di mediazione.

Orbene, il richiamo a tale figura giuridica, rende estremamente compatibile l'attività di mediazione con quella forense posto che, come già rilevato, l'avvocato non può assistere contemporaneamente parti che, in una contrattazione, si prefiggano interessi incompatibili.

Il riconoscimento, invece, di spazi di autonomia in favore dell'avvocato non iscritto al registro degli agenti sportivi, è contenuto nel comma terzo del ridetto art. 3 d.lgs. n. 37/21:

¹⁷ Per uno studio approfondito della disciplina dettata dal d.lgs. n. 37/2021, cfr. L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.Lgs. 18/2/2021, n. 37 nel quadro della regolamentazione vigente*, in L. SANTORO, G. LIOTTA (a cura di), *Commento alla Riforma dello Sport (L. delega 86/2019 e decreti attuativi 28/2/2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40)*, 2021, 105.

L'agente sportivo e la professione forense: un dialogo (a volte) difficile!

sono, infatti, fatte salve le competenze degli avvocati, in materia di consulenza legale e assistenza stragiudiziale dei soggetti di diritto sportivo.

Si afferma, inoltre, la compatibilità (art. 4 comma 9 d.lgs. n. 37/21) tra l'iscrizione del registro agenti e quella in un albo degli avvocati.

Per quanto, invece, attiene al contratto di mandato, nella ipotesi di più parti, è stata prevista una limitazione a due (art. 5 comma 3 d.lgs. n. 37/21).

4. Conclusioni

In relazione a quanto sommariamente illustrato, e sulla scorta di una sostanziale regolamentazione strutturata della professione di agente sportivo, soprattutto sulla base delle disposizioni contenute nella riforma, si può affermare che tale disciplina professionale sia ormai equiparabile a qualunque altra professione intellettuale protetta.

L'agente sportivo, infatti, è solo colui il quale è in possesso di determinati requisiti soggettivi (art. 4), è iscritto a un registro generale (art. 4), è soggetto al rispetto del divieto di incompatibilità e conflitto di interessi (art. 6), deve esercitare l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza, competenza, leale concorrenza, osservando il codice etico e le normative federali nazionali e internazionali, è soggetto all'aggiornamento professionale (art. 7), è soggetto ad un regime sanzionatorio (art. 11). In buona sostanza la disciplina dell'agente sportivo ha ricevuto una disciplina sistematica, coerente con il sistema positivo relativo alle altre professioni intellettuali.

La circostanza che, per la contemporanea iscrizione all'albo degli avvocati non debba avere il requisito della prevalenza rispetto all'attività forense, non preclude, a sommosso avviso di chi scrive, che le regole delle due attività, mantengano spazi di validità ed efficacia non suscettibili di sovrapposizioni.

In altri termini, non ritengo che laddove l'attività del procuratore sportivo / avvocato sia conforme alle regole tipiche di quel settore dell'attività economica ma contraria a norme dell'altro settore, possa legittimare all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, posto che le regole deontologiche dell'avvocato risultano particolarmente rigide, nella considerazione del rapporto fiduciario che si instaura tra cliente e avvocato, del ruolo indefettibile nella giurisdizione che l'avvocato è chiamato a

svolgere, rendendo efficace il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Carta Costituzionale, non vi è motivo per estendere all'attività di un soggetto che, pur essendo iscritto nell'albo forense, svolga altra professione conformi il suo operato a quelle regole; né mi pare che le regole dell'attività di agente sportivo, per quanto sotto alcuni limitati profili potenzialmente in contrasto con la normativa deontologica forense, possa entrare in contrasto con i generali principi di probità, dignità, decoro e indipendenza, che l'avvocato deve rispettare sia nell'esercizio dell'attività professionale sia nella vita privata (art. 9 codice deontologico forense).